Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Zannotti – Fraccacreta"

Via G. Giusti n. 1 - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736 - Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106
Cod. Mecc.: FGIC851001 - Cod. Fisc.: 93032530714 - e-mail: fgic851001@istruzione.it - web: www.iczannotti.edu.it
Pec: fgic851001@pec.istruzione.it

Circolare n.07/2025

San Severo,13/09/2025

Ai Genitori degli alunni
A tutto il personale della scuola
Sito WEB

Oggetto:Vengono emanate le seguenti misure organizzative relative alla vigilanza degli alunni minori.

PREMESSA

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).
Per il comportamento del personale docente della scuola si fa riferimento al nuovo Codice di comportamento, il DPR 81 del 13 giugno 2023 scorso che introduce modifiche al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 62 del 2013). Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal Dlgs 75/17 (cd Decreto Madia), in modifica al testo unico sul Pubblico impiego, Dlgs 165/01. Per il comportamento del personale Ata si fa riferimento alle disposizioni al CCNL vigente.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

Ai sensi degli artt. 2048 e 2043 del C.C. con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento degli obblighi di vigilanza, che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori", alla scuola e quindi al docente che accoglie in aula l'alunno, per il periodo di tempo connesso all' affidamento stesso. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.
La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se dimostra:

1. di essere presente in classe, come da ordine di servizio, al momento dell'evento o di aver delegato altri alla sorveglianza se abbia dovuto allontanarsi per valide ragioni;
2. di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi gli intervalli, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61della legge n. 312 dell'11 luglio 1980. È anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Qualora, quindi, si verificasse l'ipotesi di concorrenza contemporanea di più obblighi, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 come ripreso dal Contratto vigente, i docenti sono tenuti ad essere **presenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** per accogliere gli alunni nelle rispettive aule. Si raccomanda pertanto di assicurare la massima puntualità. Qualora, per cause non imputabili alla sua volontà, il docente dovesse ritardare l'ingresso, deve avvertire telefonicamente e per tempo il personale scolastico, perché si possano adottare i provvedimenti necessari rivolti a garantire la sorveglianza e la sicurezza degli alunni.
Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche ed ulteriori disposizioni relative ai diversi ordini di scuola.

Scuola dell' INFANZIA

- All'entrata (08,00/09,15) gli alunni devono essere accompagnati da un solo genitore o persona maggiorenne delegata. I bambini lasceranno, guidati dal proprio accompagnatore, la giacca sull'appendiabiti(posto contrassegnato) e saranno affidati al collaboratore scolastico, che si occuperà di accompagnare il bambino nella sezione di appartenenza. Non è consentito l'accesso ai genitori nello spazio-sezione e nell'androne (salvo i primi giorni dedicati all'accoglienza).
- All'uscita il collaboratore scolastico consegnerà il bambino unicamente ai genitori o a persone maggiorenni da questi delegate. Non è possibile in alcun caso affidarli a minori.
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.
- In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità, richiamando per conferma il numero lasciato alla scuola e controllando che il nominativo indicato dal genitore corrisponda con quello riportato sul documento di riconoscimento, di cui fa copia da allegare al permesso di uscita. Della chiamata fare sempre fonogramma in entrata. Qualora ci fossero discussioni sulla procedura, l'insegnante senza andare oltre nella discussione avverta o faccia avvertire il Dirigente e le forze dell'ordine.
- Le insegnanti, in caso di mancato prelevamento occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere a prelevare il minore; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza di un docente presente o altra figura specificatamente indicata dal Dirigente, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga prelevato dopo 15 minuti dall'orario di uscita,senza che sia stato possibile contattare i genitori o che questi abbiano informato la scuola di un eventuale ritardo, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale, oppure la Stazione locale delle forze dell'ordine, ai quali consegnerà il minore.
- Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro ingiustificato dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la dirigente scolastica.

- I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. Garantiscono inoltre la vigilanza degli alunni in occasione di assenza momentanea del docente di classe causata da motivi di forza maggiore; sovrintendono, nelle zone loro assegnate, gli eventuali spostamenti degli alunni(bagno, cambio aula, ecc.). Vigilano durante la ricreazione, la mensa e dopo-mensa. Inoltre dovrà essere assicurata la loro presenza nei pressi dei servizi igienici e nei corridoi per regolare il flusso degli alunni. Con sentenza n. 9906/2010 la Corte di Cassazione ha ribadito che i bambini della scuola dell'infanzia non possono essere lasciati da soli neanche in bagno, perché richiedono una vigilanza completa.

Scuola PRIMARIA

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori (o da persone delegate) al cancello della scuola. Il cancello viene aperto di mattina al suono della campanella (08:00);
- Le insegnanti saranno presenti a scuola almeno 5 minuti prima del suono della campanella;
- Gli alunni delle classi entreranno dall'ingresso laterale;
- E' fatto divieto agli alunni di attardarsi nelle aree di pertinenza della scuola. Per motivi di ordine, sicurezza e controllo, i docenti accompagnano le rispettive classi verso l'uscita dalla scuola, una classe alla volta.
- Gli ingressi e le uscite devono avvenire in fila indiana e in modo ordinato;
- Nel caso di prelievo anticipato degli alunni, o altre comunicazioni urgenti, dopo l'orario di ingresso, i familiari di tutti gli alunni della scuola primaria, dovranno interfacciarsi esclusivamente con il personale in servizio dal lato sinistro della scuola.
- Dieci minuti prima del termine delle lezioni, il docente presente in aula interrompe qualsiasi attività e invita gli alunni a raccogliere le proprie cose e a lasciare in ordine il proprio posto, facendo raccogliere tutto il materiale lasciato cadere sul pavimento o lasciato sotto il banco. Ai sensi dell'art.3 del DPR 249/98 è dello studente "la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola";
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età o, in situazione di emergenza, si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità, richiamando per conferma il numero lasciato alla scuola e controllando che il nominativo indicato dal genitore corrisponda con quello riportato sul documento di riconoscimento, di cui fa copia da allegare al permesso di uscita. Della chiamata fare sempre fonogramma in entrata. Qualora ci fossero discussioni sulla procedura, l'insegnante senza andare oltre nella discussione avverta o faccia avvertire il Dirigente e le forze dell'ordine;
- Gli insegnanti, in caso di mancato prelevamento occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere a prelevare il minore; nel frattempo l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza di un docente presente o altra figura specificatamente indicata dal Dirigente, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.
- Nel caso l'alunno non venga prelevato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori o che questi abbiano informato la scuola di un eventuale ritardo, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale, oppure la Stazione locale delle forze dell'ordine, ai quali consegnerà il minore.
- Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro ingiustificato dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la dirigente scolastica.
- I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. Garantiscono inoltre la vigilanza degli alunni in occasione di assenza momentanea del docente di

classe causata da motivi di forza maggiore; sovrintendono, nelle zone loro assegnate, gli eventuali spostamenti degli alunni(bagno, cambio aula, ecc.). Vigilano durante la ricreazione. Inoltre dovrà essere assicurata la loro presenza nei pressi dei servizi igienici e nei corridoi per regolare il flusso degli alunni.

Scuola SECONDARIA

- Il cancello viene aperto di mattina al suono della campanella (08:00); è fatto divieto agli alunni di attardarsi nelle aree di pertinenza della scuola. Passati 10 minuti dall'inizio delle lezioni i cancelli, per questioni di sicurezza, saranno chiusi dai collaboratori. L'accesso degli alunni a scuola, oltre quell'orario, non sarà consentito se non previo accompagnamento dei genitori. Gli alunni, una volta entrati nell'edificio, non sono autorizzati a lasciarlo per alcun motivo. Gli alunni che entrano oltre l'orario stabilito, dovranno essere accompagnati dai genitori o da questi giustificati per iscritto. Dopo 5 entrate in ritardo non giustificate o giustificate adducendo motivi irrispettosi dei compiti educativi della scuola, i ritardi verranno segnalati ai servizi sociali;
- I docenti saranno presenti a scuola almeno 5 minuti prima del suono della campanella;
- Per motivi di ordine, sicurezza e controllo i docenti accompagnano le rispettive classi verso l'uscita dalla scuola.
- Gli ingressi e le uscite devono avvenire in fila indiana e in modo ordinato.
- Dieci minuti prima del termine delle lezioni, il docente presente in aula interrompe qualsiasi attività e invita gli alunni a raccogliere le proprie cose e a lasciare in ordine il proprio posto, facendo raccogliere tutto il materiale lasciato cadere sul pavimento o lasciato sotto il banco. Ai sensi dell'art.3 del DPR 249/98 è dello studente "la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola".
- Al suono della campanella, gli alunni escono dall'aula seguiti dal docente e si posizionano parallelamente all'uscio dell'aula. Sarà il docente, in coda alla fila, ad impartire l'ordine di avviarsi all'uscita seguendo il percorso predisposto e rispettando l'ordine di avvio: prima la classe più prossima all'uscita e via via le altre. Si invitano i docenti ad individuare l'ordine nella fila in funzione del comportamento degli studenti, posizionandogli alunni più responsabili in testa alla fila e quelli più vivaci per ultimi, quindi più vicini al docente.

Vigilanza durante gli intervalli

Durante gli intervalli si richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva e non potrà limitarsi alla mera presenza. Devono essere fermamente rimproverati, all'occorrenza sanzionati, ma soprattutto prevenuti, tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti o atti di prevaricazione; i docenti devono verificare che gli alunni rispettino le norme di convivenza civile e l'ambiente in cui si svolge l'intervallo, facendo gettare carte e rifiuti vari negli appositi contenitori differenziati e lasciando l'ambiente pulito.

DISPOSIZIONI COMUNI

Uscita degli alunni dalla classe durante le ore di lezione

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario degli intervalli solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro e, ove necessario per l'età, affidandone la custodia ai collaboratori scolastici, che vigilano nei corridoi e in prossimità dei servizi. Dal punto di vista della responsabilità,nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque assicurarsi che un adulto,collaboratore scolastico o collega disponibile, subentri nella sorveglianza. Per agevolare il compito di quest'ultima persona, si invitano i docenti ad assegnare delle attività agli alunni da svolgersi durante la propria assenza. I docenti devono prestare attenzione alla permanenza fuori dall'aula di coloro che sono stati autorizzati

ad uscire. Qualora il docente sentisse provenire dal corridoio trambusto, sospenda le autorizzazioni ad uscire fino a ritorno alla calma. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale); in particolare è assolutamente vietato mandare alunni in sala docenti. Qualora tali compiti fossero assegnati per motivi puramente pedagogici,il docente deve assicurarsi che l'esecuzione avvenga in sicurezza, segnalando l'uscita al collaboratore scolastico e prestando attenzione al tempo di rientro in aula. Altrimenti, per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante; eventualmente il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, sia per avere sempre chiara la composizione della classe al momento dell'ingresso sia per evitare confusione nei corridoi, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata al suono della campanella, per consentire un rapido cambio.

Uscite didattiche

Il calcolo del numero di docenti necessario per effettuare l'uscita didattica deve avvenire considerando un rapporto minimo di 1 docente ogni 15 alunni. Nel caso di uscite didattiche sul territorio in orario scolastico può accompagnare all'uscita anche un solo docente. È opportuno che gli alunni diversamente abili siano accompagnati dall'insegnante di sostegno; nel caso in cui tale docente non sia disponibile, esso dovrà essere sostituito con un altro insegnante della classe. Alle uscite didattiche sul territorio in orario scolastico dovrà aderire la totalità della classe.

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata per tutta la durata dell'uscita. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. L'adempimento di tale dovere,mediante il controllo con la diligenza professionale dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico, è funzionale allo scopo di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

Assenza improvvisa dei docenti

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico, nell'attesa di un tempestivo intervento di un altro docente.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita con altra modalità di sostituzione.

Il responsabile del plesso provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Collaboratori scolastici

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi di servizio del personale ATA (si veda in particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 –Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni, in particolare nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Il collaboratore

scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi, avvisando laddove sia possibile la segreteria.

Durante l'uscita dalla classe è fatto obbligo ai collaboratori di vigilare su quanto accade nel settore loro assegnato,con particolare attenzione all'area dei servizi igienici.

Ingresso di estranei negli edifici scolastici

- L'accesso di visitatori e fornitori esterni sarà consentito prioritariamente previo appuntamento (da concordare via email o telefonicamente);
- Visitatori e fornitori accederanno solo limitatamente alle aree strettamente indispensabili all'espletamento delle attività per cui accedono alla struttura. L'ingresso sarà limitato ad attività urgenti e indifferibili, che non possano essere espletate in modalità telematica, e comunque limitato al tempo strettamente necessario.
- Le precedenti indicazioni si estendono anche al personale che dovesse essere impegnato in lavori di manutenzione all'interno dei plessi;
- L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, è permesso ai genitori degli alunni o loro delegati:
 - su appuntamento con un docente, o con il dirigente e/o suo collaboratore;
 - in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
 - limitatamente alla sede centrale, durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria.
- Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del dirigente scolastico o responsabili di plesso.

Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, se in servizio, o dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da collaboratori scolastici, in particolare da quelli dedicati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL.

Uscite anticipate

L'uscita anticipata è autorizzata solo se l'alunno viene prelevato da colui che esercita la patria potestà e, qualora egli fosse impossibilitato, può delegare altro familiare o persona adulta di fiducia. In tal caso la famiglia è invitata a consegnare alla segreteria apposita delega scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegato (firmata dal delegato e da entrambi i genitori secondo la nota MIUR 02.09.2015, prot. n.5336).

Il personale docente garantisce la vigilanza sugli alunni anche durante le esercitazioni pratiche, le attività di laboratorio, le attività motorie e durante il servizio di refezione scolastica, nonché durante le attività extrascolastiche deliberate dai competenti organi collegiali.

La scuola non risponde in nessun caso della vigilanza sui minori che eventualmente fossero presenti nei locali in occasione di riunioni degli organi collegiali e durante il ricevimento dei genitori.

In caso di sciopero e/o assemblea del personale della scuola sarà data comunicazione ai genitori di ciascuna classe o sezione dell'organizzazione garantita massimo entro il giorno precedente lo sciopero.

Uscite autonome

L'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. In considerazione di tali elementi è consentita l'uscita autonoma ai soli alunni frequentanti la

scuola secondaria di I Grado. Situazioni particolari ed eccezionali saranno sottoposte direttamente all'attenzione della Dirigente la quale, dopo aver sentito genitori e docenti interessati, valuterà le disposizioni da intraprendere.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza. La dichiarazione vale esclusivamente, ai sensi della suddetta Legge, per l'uscita al termine delle lezioni; invece in caso di uscita anticipata, anche preventivamente comunicata, gli alunni devono essere prelevati da un genitore/tutore o da un loro delegato (la delega deve essere preventivamente depositata in segreteria).
I docenti dell'ultima ora accompagnano all'uscita tutti gli alunni, vigilando con attenzione su di essi.
Gli alunni non provvisti di autorizzazione non possono essere lasciati andar via da scuola in modo autonomo. La segreteria comunicherà tempestivamente al coordinatore di classe i dati identificativi dell'alunno autorizzato all'uscita autonoma.
Si prega di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Olimpia Schiavone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)